

“Il bilancio degli intermediari non IFRS” –

RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarim ento)	VALUTAZIONI
Rispondenti	Hanno risposto alla consultazione: <ul style="list-style-type: none"> - Assoconfidi - Banca Sella Holding - Diego Bolognese/Claudio D’Auria/Salvatore Vescina - MAG2 FINANCE società cooperativa - MicroCreditoitaliano spa - SISTEMA CREDITO 		
Osservazioni generali	<p>Assoconfidi evidenzia il rischio che le disposizioni di bilancio in consultazione (ad esempio, l’evidenziazione del margine d’interesse come prima componente del conto economico) non rappresentino adeguatamente le peculiarità e le specificità dell’operatività dei confidi minori perché troppo simili a quelle delle banche e di altri intermediari diversi dai confidi.</p> <p>Assoconfidi obietta un’eccessiva convergenza della normativa dei confidi minori verso quella dei confidi maggiori vigilati, nonostante i confidi minori abbiano un profilo di rischio e un’operatività più contenuti. L’adozione delle disposizioni in consultazione “richiederebbe ingenti investimenti a livello operativo, organizzativo e procedurale” per intermediari che, almeno nell’immediato, non sono attrezzati per fornire tali informazioni. È stato fatto riferimento, in particolare, ai dettagli sulla qualità dei soggetti garantiti, per i quali sarebbe opportuno attendere almeno fino all’avvio di</p>	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>Coerentemente con quanto previsto dalla direttiva 86/635/CEE e in continuità con il Provvedimento della Banca d’Italia del 31 luglio 1992, l’informativa di bilancio è stata articolata in modo che negli schemi (allineati a quanto previsto nella direttiva citata) venga fornita una visione di sintesi della situazione aziendale e nella nota integrativa vi sia l’apertura e l’arricchimento dei dati contenuti negli schemi. Inoltre, come per i confidi vigilati, la nota integrativa contiene anche una sezione dedicata all’operatività dei confidi per rappresentarne adeguatamente le peculiarità. Ciò consente da un lato di rispettare le norme europee in materia di schemi di bilancio e dall’altro di avere una valida rappresentazione dell’attività dei confidi attraverso l’intera informativa di bilancio, inclusi i dettagli presenti nella nota integrativa. Come osservato da taluni commentatori, ove possibile, la convergenza dei dettagli informativi chiesti ai confidi minori verso quelli dei confidi maggiori è finalizzata a consentire anche ai confidi minori di fornire un’adeguata trasparenza informativa sulla loro situazione economica, patrimoniale, finanziaria e di rischiosità in un mercato che richiede robuste informazioni quali-quantitative per poter accedere ai</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/ Chiarimento)	VALUTAZIONI
	<p>adeguate procedure di scambio di informazioni con le banche sulla qualità creditizia dei clienti finanziati dal sistema bancario e garantiti dai confidi. Tale scambio di informazioni, tuttavia, in una prima fase è previsto che avvenga solo tra banche e confidi vigilati.</p>		<p>finanziamenti pubblici e essere accreditati dal sistema bancario come controparti idonee a garantire i finanziamenti concessi. Tuttavia, poiché la disponibilità di alcune informazioni può comportare costi elevati di reperimento, si conferma un regime transitorio per alcuni dati di nota integrativa e si introduce un alleggerimento dell’informativa di dettaglio su taluni dati di qualità del credito (cfr. infra “Rilevazione delle sofferenze e delle altre esposizioni deteriorate”).</p>
<p>Ambito di applicazione</p>	<p>Assoconfidi chiede che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. i confidi già iscritti nell’Elenco speciale e ora iscritti nel nuovo Elenco dei confidi minori, 2. i confidi che prevedono progetti di fusione con altri confidi vigilati ex art. 106, 3. i confidi che ritengono di potersi iscrivere nel nuovo albo degli intermediari finanziari ex art. 106 <p>possano adottare i principi contabili IAS/IFRS per l’esercizio chiuso o in corso al 31/12/2016.</p> <p>Banca Sella Holding chiede conferma che il Provvedimento in consultazione non si applichi alle holding finanziarie che possiedono partecipazioni di minoranza bancarie, tenuto conto che l’ambito di applicazione del Provvedimento medesimo comprende esclusivamente gli operatori del microcredito e i confidi minori.</p>	<p>Chiarimento</p> <p>Chiarimento</p>	<p>La materia è disciplinata dalla normativa primaria, per cui esula dalle competenze della Banca d’Italia. Tuttavia, a mero titolo di collaborazione, si osserva che l’art. 4, co. 6-bis, del d.lgs. 38/2005 prevede che le società per le quali, successivamente alla redazione di un bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per l’applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facoltà di continuare a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali. Pertanto, i confidi che già redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS possono esercitare tale facoltà.</p> <p>Si conferma che il Provvedimento si applica esclusivamente ai confidi minori e agli operatori del microcredito, conformemente a quanto previsto dal d.lgs. 136/2015.</p>
<p>Imprese da includere nel consolidamento</p>	<p>Assoconfidi propone di esonerare i confidi minori dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato se l’effetto del consolidamento, comparato ai dati del bilancio individuale del confido minore, non produce scostamenti significativi sulla struttura patrimoniale.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>La materia esula dalla nozione di forme tecniche del bilancio e, quindi, dai poteri della Banca d’Italia. Tuttavia, a mero titolo di collaborazione, si osserva che l’art. 26 del d.lgs. 136/2015 disciplina i casi in cui una o più imprese controllate possono essere escluse dal consolidamento. In quest’ambito, rientra nella responsabile autonomia degli amministratori stabilire se</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarim ento)	VALUTAZIONI
			ricorrano le condizioni per escludere dal consolidamento una o più imprese controllate perché la loro inclusione sarebbe irrilevante o troppo onerosa. Motivazione di tale decisione va fornita in nota integrativa.
Decorrenza delle disposizioni	<p>Assoconfidi chiede che sia riconosciuta ai confidi la possibilità di fornire, per l'esercizio 2016, le informazioni di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa secondo le disponibilità proprie di ciascun confidi, prevedendo che l'adeguamento alle disposizioni avvenga in modo completo a partire dall'esercizio 2017.</p> <p>Bolognese/D'Auria/Vescina chiedono che, nel caso in cui le disposizioni entrino in vigore a partire dall'esercizio 2017, sia comunque lasciata agli operatori la possibilità di prevederne un'applicazione anticipata al 2016.</p> <p>SISTEMA CREDITO è a favore di un'applicazione delle nuove disposizioni a partire dall'esercizio 2016 (fatte salve le previste eccezioni per i dati di flusso della nota integrativa) per consentire ai confidi minori di rispondere subito adeguatamente alle richieste di maggiore trasparenza provenienti dal settore bancario e consentire agli enti pubblici di destinare i fondi al sistema dei confidi potendo contare su dati più trasparenti.</p> <p>MicroCreditoitaliano è a favore di un'applicazione delle informazioni di cui alla Sezione 1 della Parte D della nota integrativa a partire dall'esercizio 2017 poiché è verosimile che a fine 2016 gli operatori del microcredito iscritti nel previsto elenco saranno pochi e "che il bilancio</p>	<p>In parte</p> <p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p>	<p>Si ritiene che gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico (anche se questi ultimi sono esposti nel Provvedimento secondo una presentazione verticale anziché orizzontale, cioè a sezioni contrapposte) possano essere prodotti sin dall'esercizio 2016, perché non si discostano in maniera sostanziale da quelli previsti dal Provvedimento del 31 luglio 1992. Riguardo, invece, alla nota integrativa viene previsto che le informazioni da fornire in forma tabellare possono invece essere fornite in forma libera nel bilancio 2016. Resta confermato che i dati di flusso decorrono dai bilanci riferiti all'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2017.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarim ento)	VALUTAZIONI
	<p>2016 avrà, per gli eventuali iscritti, veramente contenuti minimali e di scarsa valenza informativa”.</p> <p>MAG2 FINANCE è favorevole all'applicazione a partire dall'esercizio 2017 dell'intera Sezione 1 della Parte D della nota integrativa a causa “della difficoltà di elaborazione delle informazioni richieste per le quali sarà necessario un adeguamento del sistema informatico con un significativo aggravio dei costi di gestione”.</p>	Sì	
<p>Impatto della prima applicazione del d.lgs. 136/2015 e del Provvedimento sui bilanci degli intermediari non IFRS</p>	<p>Assoconfidi considerati i cambiamenti intervenuti nella normativa di bilancio (ad esempio, la considerazione del fattore temporale nella valutazione dei crediti) e alcune previsioni esplicitate nel provvedimento in consultazione (ad esempio, il calcolo <i>pro rata temporis</i> delle commissioni attive sulla base anche del valore residuo delle garanzie), chiede di modificare le disposizioni sul “Mutamento dei criteri contabili” prevedendo che in sede di prima applicazione di criteri contabili le variazioni retrospettive possano essere imputate anche a patrimonio. “Se infatti l'effetto del mutamento dei criteri contabili fosse registrato nei costi straordinari [...] si produrrebbe un Conto Economico 2016 non paragonabile all'esercizio precedente nell'esposizione delle commissioni attive e fortemente penalizzato nell'ammontare di tali valori”. Al contrario, la modifica proposta “permetterebbe di produrre una chiara informativa e al tempo stesso di redigere i Conti Economici dei due esercizi in modo omogeneo e confrontabile tra di loro”.</p>	Sì	<p>Le disposizioni del Provvedimento sul “Mutamento dei criteri contabili”, coerentemente anche con le modifiche poste in consultazione dall'Organismo Italiano di Contabilità al principio contabile nazionale OIC 29, sono state modificate prevedendo che gli effetti retrospettivi dei cambiamenti dei criteri contabili modificano il saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio in corso e non impattano sul conto economico dell'esercizio in cui avviene il cambiamento. È altresì richiesto, a fini comparativi, di rettificare coerentemente gli importi di stato patrimoniale e di conto economico dell'esercizio precedente.</p>
<p>Richiesta di voci</p>	<p>Assoconfidi ritiene che il Provvedimento</p>	Chiarimento	Cfr. risposta alle “Osservazioni generali”.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarim ento)	VALUTAZIONI
	<p>minori con il rilascio di garanzie.</p> <p>SISTEMA CREDITO chiede che nel Provvedimento siano adottati anche per i confidi minori i criteri di classificazione delle esposizioni deteriorate, diverse dalle sofferenze, definiti nelle segnalazioni di vigilanza al fine di “allineare le informazioni e uniformare la cultura finanziaria dei confidi minori, con l’obiettivo che adottino lo stesso linguaggio degli intermediari finanziari vigilati e degli istituti di credito”. SISTEMA CREDITO ha osservato che “sebbene i confidi minori non siano tenuti alle segnalazioni di vigilanza, la trasparenza informativa, l’utilizzo del medesimo linguaggio degli istituti di credito e la più approfondita classificazione delle esposizioni deteriorate sono <i>condicio sine qua non</i> per consentire ai confidi minori virtuosi di competere nel futuro mercato delle garanzie”.</p>	In parte	
<p>Definizioni di “altre esposizioni deteriorate”, “Impegni” e “controgaranzie”</p>	<p>Assoconfidi propone le seguenti definizioni alternative:</p> <p>1) “Per <i>altre esposizioni deteriorate</i> si intendono le esposizioni deteriorate, diverse dalle sofferenze, nei confronti di soggetti in temporanea difficoltà finanziaria e/o economica su cui vi siano ragionevoli probabilità di ritorno <i>in bonis</i>”;</p> <p>2) “Per <i>impegni</i>, relativi alle garanzie, si intendono le delibere effettuate dai confidi che sono in attesa della rispettiva erogazione da parte delle banche. Gli impegni sulle garanzie sono classificati in considerazione della durata dell’operazione sottostante la garanzia in impegni di breve e di lungo termine: se questa</p>	In parte	Si è tenuto conto nel Provvedimento di alcune delle modifiche richieste adeguando le definizioni.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarim ento)	VALUTAZIONI
	<p>è inferiore ai 12 mesi si configura un impegno di breve; viceversa, se è superiore ai 12 mesi si configura un impegno di lungo”;</p> <p>3) “Per <i>controgaranzie</i> si intendono le garanzie reali o personali rilasciate a favore all’intermediario che redige il bilancio da parte di altri soggetti che coprono le eventuali escussioni o le eventuali perdite dell’intermediario medesimo”.</p>		
<p>SCHEMI DI BILANCIO: Contributi pubblici per i confidi: criteri di rappresentazione</p>	<p>Assoconfidi propone di rilevare nella voce 90 “Fondi per rischi finanziari generali” “i contributi pubblici ricevuti dai confidi a fronte dei quali non sono ancora maturate le condizioni per il relativo utilizzo a copertura di rischi specifici”. Assoconfidi ha osservato che “la natura di tale voce, assimilabile a una riserva patrimoniale, rispecchia la logica dell’erogazione di contributi ai confidi” finalizzata ad “agevolare la ripresa del credito a favore delle PMI attraverso un ampliamento dell’operatività e il rafforzamento patrimoniale delle strutture ... Il supporto pubblico ai confidi non può essere riportato a una mera copertura dei rischi, come avverrebbe se tali risorse venissero iscritte in bilancio tra i debiti”. “La proposta è peraltro coerente con l’art. 9, co. 1, del d.lgs. 136/2015 che prevede: “è ammessa la costituzione di un fondo per rischi finanziari generali destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni finanziarie”.</p> <p>Assoconfidi ha altresì reso noto che nei bilanci attuali “i fondi propri che il Confidi utilizza esclusivamente per la sua attività tipica di rilascio della garanzia e non anche per la gestione”, tra cui i “contributi pubblici finalizzati a incrementare i</p>	<p>No</p>	<p>Si osserva che la voce 90 “Fondi per rischi finanziari generali” è stata prevista in attuazione della facoltà, riconosciuta dalla direttiva 86/635/CEE agli Stati membri che non ammettono la prassi delle riserve occulte, di costituire in bilancio un fondo per rischi finanziari generali che, essendo destinato alla copertura del rischio generale d’impresa (ossia, il complesso dei rischi che gravano sulla gestione del confidi), è assimilabile a una riserva patrimoniale. Tale fondo va alimentato e utilizzato attraverso accantonamenti e utilizzi che transitano per il conto economico. Tale voce, quindi, non può essere utilizzata per allocare i contributi pubblici ricevuti dai confidi a copertura di rischi specifici.</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarim ento)	VALUTAZIONI
	Fondi Rischi” e i “versamenti da soci a titolo definitivo a fondo rischi”, sono rilevati nella voce 141 “Fondi rischi indisponibili” dello Stato Patrimoniale, che è inserita dai confidi stessi.		
SCHEMI DI BILANCIO: Criteri di esposizione delle garanzie rilasciate e degli impegni	Assoconfidi propone di aggiungere i seguenti criteri di esposizione delle garanzie rilasciate e degli impegni nella sezione relativa a tali poste contabili dello stato patrimoniale: “Il valore delle garanzie deve essere inserito al netto delle rettifiche di valore, dei risconti passivi calcolati sulla quota delle commissioni a copertura del rischio e dei fondi di terzi a copertura”; “Il valore degli impegni deve essere inserito al netto delle rettifiche di valore, dei risconti passivi calcolati sulla quota delle commissioni a copertura del rischio e dei fondi di terzi a copertura”.	In parte	Con riferimento alle garanzie rilasciate, il Provvedimento è stato modificato per tenere conto delle rettifiche di valore coperte da commissioni iscritte nelle altre passività.
SCHEMI DI BILANCIO: Evidenziazione delle garanzie ricevute	Assoconfidi chiede di integrare le informazioni fornite con la voce 10 – Garanzie rilasciate e con la voce 20 – Impegni (che rappresentano il rischio a carico del confidi) con una ulteriore voce che evidenzi le coperture che il confidi ha ricevuto rispetto alle stesse garanzie e impegni, al fine di assicurare una maggiore trasparenza degli schemi di bilancio in merito alle garanzie e agli impegni dei confidi.	No	Cfr. risposta alle “Osservazioni generali”. La nota integrativa contiene l’indicazione delle coperture ricevute dai confidi a fronte dei rischi assunti con le garanzie rilasciate e gli impegni.
SCHEMI DI BILANCIO: Esposizione delle garanzie coperte da fondi di terzi	Assoconfidi “propone di inserire la previsione per cui le garanzie rilasciate a valere su fondi di terzi con vincolo di restituzione (per esempio, il fondo antiusura) vengano esposte solo per la parte non coperta da tale fondo”. Ciò in quanto “le quote a rischio del fondo sono già esposte nelle passività, mentre quelle del Confidi sono iscritte come voce di patrimonio netto. Si pone di conseguenza la necessità di evitare la duplicazione di un rischio	Chiarimento	In tale situazione il confidi è esposto al rischio di credito del soggetto garantito e a quello dell’intermediario presso il quale sono depositati i fondi ricevuti dal confidi e le somme di propria pertinenza. Le disposizioni del Provvedimento consentono di rappresentare in bilancio entrambi i rischi, senza creare duplicazioni.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarim ento)	VALUTAZIONI
<p>SCHEMI DI BILANCIO: Voce 20 dello Stato patrimoniale “Debiti verso la clientela”: chiarimenti su fondi di terzi in amministrazione</p>	<p>già coperto da specifiche esposizioni”.</p> <p>SISTEMA CREDITO con riferimento ai confidi chiede se i fondi di terzi in amministrazione, la cui disponibilità sui c/c attivi è evidente nell’Attivo – Voce 30 “Crediti verso la clientela” debbano essere rilevati nella Voce 20 del passivo “Debiti verso la clientela” e non nella voce 50 “Altre passività”. A titolo di esempio vengono citati i Fondi per la Prevenzione dell’Usura (L. 108/1996) e i fondi monetari in amministrazione concessi da enti locali.</p>	<p>Chiarimento</p>	<p>Si conferma che i fondi forniti dallo Stato o da altri enti pubblici e destinati a particolari operazioni di impiego previste o disciplinate da apposite leggi, sempreché sui prestiti e sui fondi maturino interessi rispettivamente a favore e a carico dell’intermediario prestatore, vanno ricondotti nella voce 20 “Debiti verso clientela”. In tale voce vanno altresì rilevate le somme, connesse con fondi di terzi in amministrazione la cui gestione riveste natura di mero servizio, che per un limitato lasso di tempo siano nella piena disponibilità economico-finanziaria del confidi e che siano fruttifere di interessi. Se infruttifere, tali somme vanno rilevate nella voce 50 “Altre passività”.</p>
<p>Nota integrativa: informazioni sul patrimonio netto</p>	<p>Bolognese/D’Auria/Vescina hanno chiesto di inserire: a) una tabella contenente elementi di dettaglio sulle voci di patrimonio netto dei confidi analoga a quella prevista per i confidi vigilati; b) “un quadro sinottico con focus sulle riserve del confidi nel loro complesso con importo totale e <i>break-down</i> dei sotto-importi riferiti alle sotto-categorie previste dalla presente normativa”; c) “una forma di reportistica relativa al patrimonio per la copertura dei rischi, che ricalchi quanto previsto per il patrimonio di vigilanza dei confidi maggiori”.</p>	<p>No</p>	<p>Considerato che la maggioranza dei dettagli informativi previsti nella tabella sul patrimonio netto dei confidi maggiori è connessa con fattispecie specifiche degli IAS/IFRS, non si accoglie la proposta.</p>
<p>Nota integrativa - altre informazioni “Attività e passività finanziarie: distribuzione per vita residua”</p>	<p>Assoconfidi propone una versione meno articolata della tabella sulla distribuzione delle attività e passività finanziarie per vita residua, prevedendo una semplificazione delle fasce temporali (entro 1 anno, da 1 anno a 5 anni, oltre 5 anni), perché l’elaborazione potrebbe risultare troppo onerosa e complessa.</p> <p>Inoltre, ha reso noto che i crediti in sofferenza e gli altri crediti deteriorati sarebbero attribuiti alle fasce temporali in base alle previsioni temporali del loro</p>	<p>Sì</p>	<p>La modifica della ripartizione delle fasce temporali è stata introdotta nel Provvedimento per i soli confidi. Resta ferma l’attribuzione dei crediti in sofferenza e degli altri crediti deteriorati alle fasce temporali in base alle previsioni temporali del loro recupero utilizzate per tenere conto del fattore temporale (cfr. l’art. 18, comma 4 del d.lgs. 136/2015).</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarim ento)	VALUTAZIONI
	recupero o, in mancanza di riferimenti utili o documentabili in tal senso, attribuiti alla fascia oltre 5 anni.		
Nota integrativa: tabelle per i confidi	Bolognese/D'Auria/Vescina hanno chiesto di allineare i criteri di rilevazione delle garanzie presenti nella tabella A.1 "Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni" della nota integrativa con quelli previsti per i soggetti vigilati nella tabella D.1 della nota integrativa e di inserire "una tabella di compendio che presenti lo stock netto di garanzie rilasciate residuo". Inoltre è stato chiesto di introdurre l'informazione sullo "stock lordo di garanzie rilasciate residuo".	Chiarimento	I criteri di segnalazione delle garanzie presenti nella tabella A.1 "Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni" della nota integrativa sono già allineati nel documento in consultazione con quelli previsti per i soggetti vigilati con riguardo alla tabella D.1 della nota integrativa. In ogni caso, sono state apportate modifiche per rendere le istruzioni della tabella ancor più esplicative. Pertanto, non c'è bisogno di inserire la tabella di compendio. Si precisa, inoltre, che l'informazione sullo stock lordo di garanzie rilasciate si può desumere dalla tabella A.6 "Garanzie (reali o personali) rilasciate con assunzione di rischio sulle prime perdite e di tipo mezzanine: importo delle attività sottostanti", nella quale va indicato l'importo complessivo delle esposizioni creditizie garantite.
Tabella di nota integrativa dei confidi: A.1 "Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni"	Assoconfidi ha chiesto che nella tabella A.1 "Valore delle garanzie rilasciate e degli impegni" sia: a) specificato che per garanzie rilasciate di natura finanziaria si intendono le garanzie sussidiarie; b) eliminata la ripartizione delle garanzie per soggetti beneficiari; c) sostituita la dicitura "importo" con "importo netto".	In parte	Modifiche effettuate tranne che per la definizione delle garanzie (punto a), potenzialmente restrittiva.
Tabella di nota integrativa dei confidi: A.2 "Finanziamenti"	Assoconfidi con riferimento alla tabella A.2 "Finanziamenti" della Sezione D nota integrativa ha chiesto di spostarla nella sezione B, relativa ai dettagli delle voci di stato patrimoniale, e di eliminare la ripartizione degli "altri finanziamenti".	No	La tabella non è stata spostata perché nella sezione B le tabelle si riferiscono sia ai confidi minori sia agli operatori del microcredito. La ripartizione degli "altri finanziamenti" dà coerenza alla struttura della tabella e si ritiene sia un'utile informazione per il pubblico.
Tabelle di nota integrativa dei confidi: A.3 "Variazioni delle esposizioni deteriorate: valori lordi" e A.12 "Dinamica delle	Assoconfidi ha chiesto di eliminare i dettagli sugli "interessi di mora" ed eventualmente di sostituirli con "interessi" nella tabella A.3 "Variazioni delle esposizioni deteriorate: valori lordi" e nella tabella A.12 "Dinamica delle rettifiche di	In parte	In via generale, si osserva che l'informativa in nota integrativa sugli interessi di mora era prevista dal d.lgs. 87/92 ed è stata confermata dall'art. 21, comma 1, lett. g) del d.lgs. 136/2015. Tali tabelle, riguardando dati di flusso, vanno prodotte a partire dall'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2017.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarim ento)	VALUTAZIONI
rettifiche di valore/accantonamenti complessivi	valore/accantonamenti complessivi". Questo perché i confidi minori, nel momento dell'escussione, possono pagare sia interessi che interessi di mora. Inoltre, visto che ad oggi tali dati non vengono archiviati dai confidi, chiede che tutte le tabelle che prevedano il dettaglio degli "interessi" vengano introdotte, almeno, dal bilancio 2018 per permettere alle strutture (e alle società di software) di organizzare un processo interno atto a registrare tali casistiche dal 1° gennaio 2017.		L'informativa sugli interessi di mora andrà fornita dai confidi in forma libera nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016.
Tabella di nota integrativa dei confidi: A.4 "Valore delle garanzie rilasciate: rango di rischio assunto e qualità"	Bolognese/D'Auria/Vescina propongono di introdurre una nuova tabella di compendio alla tabella A.4 "Valore delle garanzie rilasciate: rango di rischio assunto e qualità" che riclassifichi gli importi riassicurati relativi alle garanzie riassicurate per tipologia di controgarante. La ragione di questa riclassificazione è da ricercarsi nel differente grado di escutibilità e liquidità delle riassicurazioni in riferimento alle categorie di soggetti controgaranti. Nel documento in consultazione è previsto che tale informazione sia fornita in forma non tabellare in calce alla tabella A.4.	Sì	Si accoglie la proposta di strutturare in forma tabellare l'informativa da fornire in calce alla tabella A.4 "Valore delle garanzie rilasciate: rango di rischio assunto e qualità". Coerenti modifiche sono introdotte anche nelle tabelle A.8 e A.9 relative alle garanzie in corso di escussione.
Tabelle di nota integrativa dei confidi: A.4 "Valore delle garanzie rilasciate: rango di rischio assunto e qualità", A.7 "Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di stock" e A.8 "Garanzie rilasciate in corso di escussione: dati di flusso"	Assoconfidi ha chiesto di precisare "eventualmente inserendo una definizione, che la dicitura 'accantonamenti lordi' rappresenta l'ammontare dei fondi rettificativi delle sole garanzie e non anche delle esposizioni in bilancio".	Chiarimento	Si conferma che gli accantonamenti totali rappresentano il totale dei fondi rettificativi costituiti a fronte delle sole garanzie rilasciate e non anche delle esposizioni creditizie per cassa.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
Tabella di nota integrativa dei confidi: A.5 “Numero delle garanzie rilasciate: rango di rischio assunto e qualità”	Assoconfidi ha chiesto di “eliminare i riferimenti al portafoglio di debitori, visto che tale prassi operativa non risulta praticata dai confidi minori, e di eliminare la necessità di indicare il numero totale dei debitori eventualmente rientranti nel portafoglio garantito”.	No	Tale informazione può essere significativa per qualche confido e non costituisce alcun costo per i confidi che non debbono rilevarla.
Tabella di nota integrativa dei confidi: A.13 “Attività costituite a garanzia di proprie passività e impegni”	Assoconfidi ha chiesto di eliminare i riferimenti ai “crediti verso la clientela” e alle “attività materiali”, visto che i confidi minori non sono soliti utilizzare tali poste.	No	Talune informazioni, specie se confrontate con quelle di altri operatori, possono essere rilevanti anche quando l'importo è trascurabile.
Tabelle di nota integrativa A.7 e A.8 relative agli stock e ai flussi delle garanzie rilasciate in corso di escussione	Bolognese/D’Auria/Vescina hanno proposto di inserire nelle tabelle A.7 e A.8 relative alle garanzie in corso di escussione l'importo delle garanzie riassicurate, l'importo oggetto di riassicurazione e la ripartizione per soggetto controgarante. È inoltre proposto di introdurre l'indicazione dei dati di flusso degli ultimi 3 periodi, così da disporre di una serie storica utile al calcolo del tasso medio di default delle garanzie.	In parte	Alle tabelle in questione sono stati aggiunti l'importo controgarantito e l'indicazione dei controgaranti, al fine di rappresentare meglio il livello di rischio dei confidi. Per ciò che concerne i dati di flusso riferiti agli ultimi 3 periodi, essi sono ricavabili consultando i bilanci dei vari esercizi, che permettono la ricostruzione di serie storiche anche più lunghe di 3 anni. Pertanto, al fine di ridurre gli oneri segnaletici dei confidi e di non appesantire l'informativa di bilancio, tale dettaglio non viene inserito.
Tabelle di nota integrativa A.9, A.10 e A.11 relative ai flussi delle garanzie rilasciate	Bolognese/D’Auria/Vescina hanno proposto di affiancare alle tabelle A.9, A.10 e A.11 un prospetto di raccordo che presenti il flusso complessivo delle garanzie rilasciate.	No	Cfr. risposte alle “Osservazioni generali” e a “Rilevazione delle sofferenze e delle altre esposizioni deteriorate”. Sarà richiesta l'informativa sulla dinamica delle garanzie rilasciate complessive senza più il dettaglio tra “garanzie rilasciate deteriorate: sofferenze”, “altre garanzie rilasciate deteriorate” e “garanzie rilasciate non deteriorate”.
Tabelle di nota integrativa dei confidi: A.16 “Distribuzione territoriale delle garanzie rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti (importo garantito e	Assoconfidi ha chiesto di eliminare tali tabelle in quanto la suddivisione pluriregionale non è pertinente con le strutture dei confidi minori. Bolognese/D’Auria/Vescina hanno chiesto di rendere facoltative le tabelle A.20 “Distribuzione per settore di attività economica degli associati	In parte In parte	Con riferimento ai soci non attivi, sono state eliminate le tabelle A.20 e A.21 ritenendosi sufficienti le informazioni della tabella A.19. Sono state, invece, mantenute le informazioni sulla distribuzione territoriale dei soggetti garantiti, ritenute rilevanti ai fini dell'analisi dell'operatività dei confidi.

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Si/No/In parte/Chiarimento)	VALUTAZIONI
attività sottostanti)", A.18 "Distribuzione territoriale delle garanzie rilasciate per regione di residenza dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)", A.20 "Distribuzione per settore di attività economica degli associati non attivi (numero)" e A.21 "Distribuzione territoriale degli associati non attivi (numero)"	non attivi (numero)" e A.21 "Distribuzione territoriale degli associati non attivi (numero)" poiché le informazioni sugli associati non attivi sono essenzialmente un indicatore del "potenziale commerciale" dei confidi e potrebbe essere sufficiente disporre delle informazioni della tabella A.19 "Stock e dinamica del numero di associati" sui soci non attivi.		
Tabelle di nota integrativa dei confidi: A.15 "Distribuzione delle garanzie rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti (importo garantito e attività sottostanti)" e A.17 "Distribuzione delle garanzie rilasciate per settore di attività economica dei debitori garantiti (numero dei soggetti garantiti)"	<p>Assoconfidi ha chiesto di sostituire l'attuale riferimento con il codice ATECO relativo all'attività economica dei soggetti garantiti.</p> <p>Bolognese/D'Auria/Vescina hanno chiesto se il richiamo alla Circolare n. 140 <i>Istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica</i> implichi il rinvio alle classificazioni ATECO 2007.</p>	<p>Si</p> <p>Si</p>	<p>Il richiamo alla Circolare della Banca d'Italia n. 140 è stato integrato con un'indicazione più precisa delle classificazioni ATECO.</p>
Nota integrativa: tabelle per il microcredito	<p>MicroCreditoItaliano ha osservato che la tabella B.6 "Microcredito produttivo: ripartizione per tipologia servizi ausiliari offerti" "sembra forse eccessiva nel dettaglio e costringe l'outsourcer informatico a un nuovo lavoro di programmazione e</p>	<p>In parte</p>	<p>La tabella B.6 viene mantenuta in quanto la prestazione di servizi ausiliari è un elemento caratterizzante l'operatività di microcredito e deve accompagnare obbligatoriamente l'erogazione dei finanziamenti. La legge prevede che debbano essere forniti almeno due servizi ausiliari sui sette</p>

ARGOMENTO	COMMENTI	ACCOLTO: (Sì/No/In parte/Chiarim ento)	VALUTAZIONI
	<p>cui costi (già alti) saranno ribaltati sull'operatore". Pertanto suggerisce di sostituirla con una descrizione in forma libera in cui l'intermediario illustra i servizi più usati dalla clientela.</p>		<p>dalla stessa elencati, i quali quindi saranno indicati nei contratti di microcredito sottoscritti con la clientela. Pertanto, la modalità segnaletica prevista dalla tabella non dovrebbe essere particolarmente onerosa.</p> <p>Allo scopo di ridurre gli oneri segnaletici, si elimina invece la tabella B.7 "Commissioni percepite e costi sostenuti per la prestazione di servizi ausiliari su microcredito produttivo"; sostituendola con un'informativa in forma libera se il fenomeno è rilevante.</p>